

Condizionalità 2018, pubblicato il decreto in Gazzetta

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 18 gennaio 2018 che definisce le regole sulla condizionalità per l'anno 2018 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. La condizionalità comprende l'insieme degli atti e delle norme che l'agricoltore è tenuto a rispettare per poter ricevere i pagamenti diretti, i pagamenti relativi alle misure ambientali dello Sviluppo Rurale e i pagamenti dell'Ocm legati ai vigneti (vendemmia verde e ristrutturazione dei vigneti). In particolare, il decreto elenca i Criteri di Gestione Obbligatoria (Cgo) e definisce le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (Bcaa). Il non rispetto delle norme di condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni (a valere sui pagamenti spettanti) o l'applicazione di riduzioni od esclusioni adottate in relazione all'insieme delle domande di aiuto o di pagamento presentate dal beneficiario nel corso dell'anno in cui si verifica l'adempimento, nonché alle domande presentate per la vendemmia verde o la ristrutturazione dei vigneti. E' bene precisare che la riduzione od esclusione si applica solo qualora l'inadempimento sia imputabile ad atti od omissioni direttamente imputabili al beneficiario e qualora l'inadempimento sia connessa all'attività agricola del beneficiario e/o sia interessata la superficie aziendale del beneficiario. L'inadempimento per negligenza comporta una riduzione dei pagamenti spettanti al beneficiario pari massimo al 5%. Tale percentuale è aumentata al 15% in caso di reiterazione. I casi di inadempimento giudicati di minore valore (data la loro limitata rilevanza della gravità, portata e durata) non determinano riduzioni od esclusioni. Al beneficiario sarà segnalato l'obbligo di prevedere misure correttive. Qualora in un controllo successivo (entro i tre anni consecutivi) si riscontrerà la non applicazione delle misure correttive, e quindi il mancato risanamento dell'inadempimento, si applicano riduzioni con effetto retroattivo e l'infrazione si considera reiterata, con aumento della percentuale di riduzione. Se l'inadempimento è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all'importo complessivo è pari al 20%. In ogni caso l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo spettante al beneficiario. In caso di inadempimento intenzionale estremo (ripetizione di una o più infrazioni intenzionali) in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario nell'anno successivo, oltre alla sanzione, è escluso da tutti i pagamenti. Anche per il 2018, le riduzioni ed esclusioni si applicano anche quando l'importo è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile. Nel decreto sono inoltre definite disposizioni specifiche per lo Sviluppo rurale relative alla definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso alle misure e ai criteri di riduzione ed esclusione per inadempimenti relative agli impegni ed altri obblighi. Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell'ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l'autore e la CE declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.